



**DECRETO N° 50
DEL 3 MARZO 2021**



**III
FASCIA
ATA**

*Validità triennale
dal 2021-22 al 2023-24*

GRADUATORIE 3^A FASCIA ATA

DECRETO N° 50 DEL 3 MARZO 2021

TALI GRADUATORIE AVRANNO VALIDITÀ TRIENNALE DAL 2021-22 AL 2023-24

PRESENTAZIONE DOMANDA

Dalle ore 9 del 22 marzo
alle 23.59 del 22 aprile 2021

Unicamente in modalità
telematica, attraverso
l'applicativo informatico
Istanze OnLine

ACCESSO ALL'APPLICATIVO ISTANZE ON LINE

Può avvenire previo il possesso:

- di credenziali SPID.
- in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze OnLine (POLIS)", se rilasciata entro il 28 febbraio 2021.

Attenzione

**Le domande presentate
con modalità diverse
non saranno prese
in considerazione**

PROFILI RICHIEDIBILI E TITOLI DI ACCESSO art. 2

I requisiti e i Titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda.

Profilo	Assistente Amministrativo
Titolo di studio richiesto Da possedere entro la data di scadenza del bando 22 aprile 2021	Qualsiasi diploma di maturità
Note	Compresi l'istituto magistrale o il liceo artistico quadriennali

Profilo	Assistente Tecnico
Titolo di studio richiesto Da possedere entro la data di scadenza del bando 22 aprile 2021	Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale richiesta (vedi Allegato C) DM 59/08 tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori e successive integrazioni, per i nuovi titoli. Vedi anche la tabella di confluenza tra gli attuali titoli di studio e i precedenti per l'accesso al profilo.
Note	Gli aspiranti assistenti tecnici che accedono al laboratorio di "conduzione e manutenzione autoveicoli" devono indicare nella domanda il possesso della patente D nonché la relativa abilitazione professionale "CQC persone". Per l'accesso ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termotecnica e macchine a fluido", devono indicare il possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore. (comma 12).

Profilo	Collaboratore Scolastico
Titolo di studio richiesto Da possedere entro la data di scadenza del bando 22 aprile 2021	<ul style="list-style-type: none"> • diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale • diploma di maestro d'arte • diploma di scuola magistrale per l'infanzia qualsiasi Diploma di maturità • attestati e/o Diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Note	Gli attestati di qualifica professionale sono validi e pertanto valutabili se rilasciati ai sensi dell'art. 14 della L. 845/1978 ovvero ai sensi del D.Lvo. n. 13 del 16/01/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al D.I.30/06/2015

Profilo	Addetto alle aziende agrarie
Titolo di studio richiesto Da possedere entro la data di scadenza del bando 22 aprile 2021	Diploma di qualifica professionale specifica in: <ol style="list-style-type: none"> a) operatore agrituristico; b) operatore agro-industriale; c) operatore agro-ambientale.
Note	Solo diploma di qualifica professionale, paradossalmente non è spendibile il diploma di maturità

Profilo	Cuoco
Titolo di studio richiesto Da possedere entro la data di scadenza del bando 22 aprile 2021	Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione settore cucina
Note	Solo diploma di qualifica professionale, paradossalmente non è spendibile il diploma di maturità

Profilo	Infermiere
Titolo di studio richiesto Da possedere entro la data di scadenza del bando 22 aprile 2021	Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere
Note	

Profilo	Guardarobiere
Titolo di studio richiesto Da possedere entro la data di scadenza del bando 22 aprile 2021	Diploma di qualifica professionale di operatore della moda
Note	Solo diploma di qualifica professionale, paradossalmente non è spendibile il diploma di maturità

Chi può presentare domanda di inclusione in terza fascia ATA:

gli aspiranti che siano in possesso del prescritto titolo di studio per l'accesso al/ai profilo/i/aree di laboratorio
oppure

- che rientrino tra coloro che hanno diritto a derogare dal possesso di tale titolo.

Deroghe al possesso dei titoli di studio richiesti (art. 2 co. 6-7-9)

- Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
- Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie ad esaurimento di collaboratore scolastico (II fascia DM 75/01 o 35/04), corrispondenti al profilo richiesto.
- Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25.7.2008, **anche non continuativi**, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Si computa unicamente il servizio prestato in **scuole statali**. Viene valutato anche fino al 31 dicembre 1999 il servizio prestato direttamente con gli Enti Locali.



Domande presentabili
conferma
aggiornamento
nuovo inserimento

DOMANDA DI CONFERMA

agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie del precedente triennio, che presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle graduatorie di terza fascia del precedente triennio sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640 o il punteggio eventualmente rettificato a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.(art.1 co.4)

Anche in caso di modifica della provincia, se vogliono mantenere la valutazione già acquisita nelle graduatorie precedenti esclusivamente per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i (**art. 5 comma 4**).

La richiesta di nuovi profili e/o valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di compilare una nuova domanda di inserimento. (**art.5 comma 9 lett. c**).

Attenzione

Contestualmente alla presentazione della **domanda**, indirizzata ad una **sola** istituzione scolastica di una sola provincia, **dovranno essere scelte le istituzioni scolastiche**, con un **massimo di 30 scuole** della medesima ed unica provincia per tutti i profili professionali cui l'aspirante ha titolo. Nel limite delle 30 istituzioni deve essere inclusa anche l'istituzione scolastica destinataria dell'istanza.

In mancanza di indicazione delle 30 istituzioni scolastiche, l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia avverrà solo nella istituzione scolastica destinataria della domanda.

DOMANDA DI AGGIORNAMENTO

agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie del precedente triennio, che presentino domanda di aggiornamento per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle graduatorie di terza fascia del precedente triennio sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640 o il punteggio eventualmente rettificato a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.(art.1 co.4)

Potranno aggiornare esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza. Nella domanda andrà specificato il profilo professionale di interesse e per ciascun profilo i requisiti di accesso (art. 5 comma 5)

Attenzione

Contestualmente alla presentazione della domanda, indirizzata ad una sola istituzione scolastica di una sola provincia, dovranno essere scelte le istituzioni scolastiche, con un massimo di 30 scuole della medesima ed unica provincia per tutti i profili professionali cui l'aspirante ha titolo. Nel limite delle 30 istituzioni deve essere inclusa anche l'istituzione scolastica destinataria dell'istanza.

In mancanza di indicazione delle 30 istituzioni scolastiche, l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia avverrà solo nella istituzione scolastica destinataria della domanda.

DOMANDA DI NUOVO INSERIMENTO

Gli aspiranti che si inseriscono per la prima volta dovranno compilare ex novo il modello on line, in tutte le sezioni.

Attenzione

Contestualmente alla presentazione della domanda, indirizzata ad una sola istituzione scolastica di una sola provincia, dovranno essere scelte le istituzioni scolastiche, con un massimo di 30 scuole della medesima ed unica provincia per tutti i profili professionali cui l'aspirante ha titolo. Nel limite delle 30 istituzioni deve essere inclusa anche l'istituzione scolastica destinataria dell'istanza.

In mancanza di indicazione delle 30 istituzioni scolastiche, l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia avverrà solo nella istituzione scolastica destinataria della domanda.

ASSOLVIMENTO LEGGE 68

L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

SCELTA DELLA PROVINCIA

Una sola provincia per tutte le graduatorie e per tutti i profili.

L'aspirante già inserito per altro profilo nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento deve presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie di 3 fascia nella provincia ove è già inserito.

Se, invece si vuole cambiare la provincia, l'aspirante deve obbligatoriamente chiedere il depennamento dalla graduatoria provinciale permanente o elenco provinciale ad esaurimento/graduatoria provinciale ad esaurimento dei collaboratori scolastici **compilando il modello per il Depennamento**.

La richiesta di **depennamento** dalle graduatorie di altra provincia consente l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo e istituto.

La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.

La richiesta di depennamento sarà indirizzata all'ambito territoriale competente e sarà inviata automaticamente dal sistema all'ambito territoriale della provincia nelle cui graduatorie l'aspirante è inserito, nello stesso momento in cui l'aspirante inoltra, con apposita funzione, la domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia.

La cancellazione avverrà con la produzione delle graduatorie definitive di terza fascia di cui alla presente procedura. (art. 2 comma3)

Gli interessati che intendono cambiare provincia devono in ogni caso presentare la domanda di interesse (conferma-aggiornamento-nuovo inserimento)

NULLITA' DELLA DOMANDA ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA ART. 7

1. L'amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:
 - a) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
 - b) abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.
2. La presentazione di domande per più province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l'aspirante sia inserito.
3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
4. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.

RICORSI ART 8.

1. Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
2. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.
3. Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.
4. Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
5. La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
6. Per eventuali contestazioni relative all'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.
7. Gli aspiranti che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso e in possesso di provvedimento giurisdizionale non definitivo favorevole sono inseriti con riserva nella graduatoria.

A cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori